

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Reggio Emilia, lì 10/01/2018

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani

CIRCOLARE N. 2-2019

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Nuove modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il D.M 28.12.2018, pubblicato sulla G.U. del 7.1.2019 n. 5, ha sostituito l'art. 6, secondo comma, del D.M. 17.6.2014 modificando il termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Com'è noto le fatture (cartacee o elettroniche) di importo superiore ad €. 77,47 sono soggette all'imposta di bollo di €. 2.

Sono esenti da bollo le fatture relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali il tributo è "effettivamente dovuto", tranne alcuni casi particolari.

Pertanto sono soggette all'imposta di bollo le fatture relative ad operazioni:

1. esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972;
2. non imponibili, tranne:
 - a. le esportazioni;
 - b. le cessioni comunitarie di beni;
3. escluse da IVA (per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale ovvero ex art. 15 D.P.R. 633/1972).

In particolare sono soggette all'imposta di bollo le fatture relative a prestazioni di servizi che, a norma degli artt. da 7-ter a 7-septies del D.P.R. 633/1972, si considerano effettuate al di fuori del territorio nazionale. Così, ad esempio, sono soggette all'imposta di bollo le fatture relative a:

- a. prestazioni cc.dd. "generiche" ex art. 7-ter effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA (imprenditore o professionista) non residente in Italia;
- b. le prestazioni di servizi su immobili situati all'estero (art. 7-quater);
- c. le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili svolte all'estero (art. 7-quinquies);

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941085

- d. le prestazioni pubblicitarie, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi IVA (imprenditori o professionisti) non residenti in Italia.

Fatture cartacee

1. L'imposta di bollo sulle fatture cartacee può essere assolta mediante contrassegno apposto sulla fattura ovvero in modo "virtuale".
2. Pagamento in modo "virtuale"
 - a. è necessario richiedere la specifica autorizzazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate corredata da una dichiarazione contenente l'indicazione del numero presunto degli atti e documenti emessi/ricevuti durante l'anno;
 - b. l'Ufficio, in base alla predetta richiesta procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31.12. Tale ammontare è ripartito in tante rate quanti sono i bimestri del periodo;
 - c. sugli atti/documenti, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, va riportata l'indicazione che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale e gli estremi della relativa autorizzazione;
 - d. entro il 31.1 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, va presentata al competente Ufficio una dichiarazione annuale, al fine della liquidazione definitiva della stessa in base al numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno di riferimento;
 - e. quanto determinato "a consuntivo" rappresenta l'importo da versare per l'anno successivo;
 - f. i versamenti vanno effettuati con mod. F24.

Fatture elettroniche

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche **deve** essere assolta in modo "virtuale".

Le modalità di pagamento sono diverse rispetto al pagamento "virtuale" delle fatture cartacee.

Il nuovo art. 6 del D.M. 17.6.2014 dispone, per le fatture elettroniche emesse dal 1° Gennaio 2019, quanto segue:

1. L'imposta di bollo va assolta con periodicità trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Così, ad esempio, l'imposta di bollo per le fatture emesse nel primo trimestre 2019 va versata entro il 20 Aprile 2019 (in questo caso entro il 23 Aprile in quanto il 20 cade di Sabato e il 22 Aprile è festivo).
2. L'ammontare del tributo sarà **comunicato dall'Agenzia** delle Entrate e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Nel corpo del file della fattura elettronica è infatti presente un'apposita sezione nella quale sono contenuti i campi utili all'applicazione dell'imposta di bollo.
3. Il pagamento potrà essere effettuato:
 - a. mediante un **apposito servizio**, presente sul portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale;

oppure
 - b. utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
4. Sulla fattura elettronica va **apposta la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014"**. A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il **campo "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali"** della fattura

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti